



BANDO #COLOGNESIAIUTA2.0#

ARTICOLO 1: FINALITÀ

1.1 Il presente Bando, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla chiusura parziale o totale di determinate categorie di attività disposta a livello nazionale al fine del contenimento del contagio, definisce i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo comunale *à tantum* al fine di agevolarne la ripresa economica.

Gli scopi della misura si possono sintetizzare in:

- a) Sostenere le attività che hanno dovuto subire spese inderogabili pur in assenza di operatività.
- b) Sostenere le attività che, anche dopo la riapertura, avranno livelli di fatturato inferiori al periodo precedente all'emergenza e che dovranno modificare le modalità di espletamento della propria attività per il mutato contesto.
- c) Sostenere le attività che vanno a coprire esigenze nuove che si creano nella fase di lenta riapertura, promuovendo lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi con particolare attenzione a soluzioni con minori impatti ambientali.
- d) Sostenere tutte le attività anche quelle escluse da precedenti aiuti comunali.

ARTICOLO 2: BENEFICIARI

2.1 Potranno fare richiesta di contributo comunale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività commerciali al dettaglio, singoli professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo; titolari di B&B, affittacamere o case vacanze, artigiani, che hanno subito una chiusura totale o parziale a seguito dell'entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, limitate anche indirettamente dai seguenti provvedimenti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 n.88 del 1° aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- le Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19, in particolare la n.514 del 21 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) e le relative ordinanze del Ministero della Salute per l'inquadramento delle Regioni nelle aree ad alta criticità del contagio (c.d. zone rosse e arancio);

I beneficiari dovranno autocertificare:

- a) Di essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. e di essere impresa attiva, con partita iva attiva, al momento dell'entrata in vigore del DPCM 11.03.2020 o professionista operante nel territorio del Comune di Cologne.
- b) Di aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
- c) Di avere un volume di fatturato e/o dei corrispettivi nei primi 10 mesi del 2020 inferiore al medesimo arco temporale del 2019 al 30%.
- d) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
- e) I soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs 6.09.2011 n.159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.
- f) Di non esercitare agenzia di scommesse o gioco d'azzardo (inteso come attività principale, vedi sale slot).
- g) Di avere una sede operativa o residenza (per professionisti) nel Comune di Cologne (ad eccezione del commercio ambulante che dovrà avere la sede legale nel Comune di Cologne), essere attive ed avere attiva la partita Iva alla data del 23/02/2020 ed alla data di deposito della domanda.
- h) Di accettare tutte le condizioni e previsioni dell'avviso per misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell'emergenza covid-19.
- i) Di avere ad oggi aperta l'attività o di impegnarsi a riattivare/riaprire la stessa a seguito di acquisizione del contributo, a pena di revoca dello stesso.

2.2 Viste le premesse soprarichiamate, sono previste le seguenti categorie di beneficiari:

- a) soggetti già beneficiari del bando #COLOGNESIAIUTA che non sono interessati dalle chiusure di cui al DPCM del 3 novembre 2020;
- b) soggetti esclusi dai precedenti bandi e/o aiuti comunali;
- c) soggetti già beneficiari del bando #COLOGNESIAIUTA che sono interessati dalle chiusure di cui al DPCM del 3 novembre 2020;

ARTICOLO 3: DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI

- 3.1. La dotazione finanziaria a disposizione per l'erogazione del contributo comunale è pari ad € 45.000,00;
- 3.2. Il contributo è concesso, nei limiti della dotazione sopradescritta, nella misura fissa di:
 - € 312,00 al lordo della ritenuta fiscale del 4% (netto € 299,52 – ritenuta fiscale 4% € 12,48) alle attività di cui all'art. II comma 2.2 punto a) del presente bando;

- € 625,00 al lordo della ritenuta fiscale del 4% (netto € 600,00 – ritenuta fiscale 4% € 25,00) attività di cui all'art. II comma 2.2 punto b) e c) del presente bando;
- 3.3. I soggetti beneficiari sono finanziati in ordine di arrivo e sino all'esaurimento della disponibilità delle risorse. Qualora non fossero esauriti i fondi di cui all'art. 3.1, il contributo fisso sarà rideterminato in aumento per tutti i beneficiari individuati dalla graduatoria finale, fino ad esaurimento della dotazione complessiva.
- 3.4. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, il contributo in misura fissa individuale rideterminato non potrà essere in ogni caso essere superiore a € 1.000,00 per domanda. Il Comune di Cologne si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita delibera, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sui rispettivi bilanci.

ARTICOLO 4: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 4.1. Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno presentare dal 26 novembre 2020 al 18 dicembre 2020;
- 4.2. Il legale rappresentante dell'attività commerciale o l'interessato all'erogazione del contributo comunale dovrà inviare la domanda alla Pec del Comune (comune.cologne@pec.regione.lombardia.it) utilizzando il modulo allegato al presente bando (all.a), appositamente compilato in tutte le sue parti con timbro e firma del legale rappresentante.
- 4.3. Per le domande presentate con firma autografa, dovrà necessariamente essere allegato anche un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
- 4.4. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli assegnatari, farà fede la data di ricezione alla Pec del Protocollo della domanda sopradescritta e non la data di protocollazione. Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO 5: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 5.1. Entro il 20/12/2020, ed al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute, verrà approvato, con apposito atto del responsabile di area, l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo.
- Nella procedura di valutazione dell'accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti punti:
- Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando;
 - Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della domanda correttamente dichiarati nel modulo di richiesta;
- Al termine della valutazione, verrà stilata una graduatoria, in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze:
- delle domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari del contributo comunale;
 - delle domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti o per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile al momento di ricezione dell'istanza al Protocollo comunale.
- Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cologne <https://www.comune.cologne.bs.it/>;
- 5.2. A seguito di approvazione dell'elenco dei beneficiari e comunque entro il 22.12.2020 verrà disposta, con provvedimento ad hoc, l'erogazione dei contributi.

ARTICOLO 6: DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE.

- 6.1. Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:
- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti;
 - b) sia riscontrata nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
 - c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione delle spese;
 - d) il beneficiario rinunci al contributo.
- 6.2. In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, ferme restando le eventuali responsabilità amministrative e penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita secondo le modalità indicate nella richiesta di restituzione del contributo. In caso di mancata restituzione del soggetto inadempiente il Comune di Cologne secondo un criterio di proporzione tra infrazione e responsabilità, tenendo conto della sostenibilità delle procedure da attivare, si farà carico di ogni procedura necessaria e conseguente per il recupero di dette somme, salvo il risarcimento di ogni ulteriore e conseguente maggior danno.

Resta inteso che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente bando comporterà l'impossibilità di partecipare a qualsiasi bando successivo erogato all'interno delle misure di contrasto alla crisi da covid 19, o la decadenza immediata della partecipazione qualora fosse già stata avviata, salvo ogni ulteriore e conseguente maggior danno.

ARTICOLO 7: ISPEZIONI E CONTROLLI.

- 7.1. Il Comune di Cologne si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli necessari, anche a campione, secondo le modalità che saranno ritenute opportune e in particolare attraverso l'accesso a banche dati di: Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate. Il beneficiario del contributo si impegna pertanto a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli e accertamenti del Comune e di ogni altra autorità pubblica competente a tal fine. Tali verifiche e controlli saranno finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni prestate oltre che il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Eventuali difformità o irregolarità che dovessero risultare dalle verifiche verranno immediatamente segnalate alle autorità, in base alla competenza.

ARTICOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

- 8.1. Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Cologne al numero 030758113 o via mail a tributi@comune.cologne.bs.it.
- 8.2. I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Cologne per le finalità legate al presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D. Lgs. 101/2018).

Allegato: Modulo di domanda contributo (A)